



CONVEGNO NAZIONALE

D.Lgs. Unico Testo Normativo su salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro
81/08 *ASPETTI D'INNOVAZIONE
PER I LUOGHI E LE
ATTREZZATURE DI LAVORO*

Messina 12 e 13 marzo 2009

Aula Magna dell'Università degli Studi - Piazza Pugliatti, 1



in collaborazione con:

ALFA CONSULTING s.r.l. General Engineering Services
Via Tiziano, 2 - 93012 Gela (CL) - Tel +39.0933.914885 - 921992 - Fax +39.0933.915007
www.alfaconsulting.it - info@alfaconsulting.it

La gestione della sicurezza nei cantieri edili
Le principali novità introdotte dal Titolo IV del Testo Unico
Antonio Leonardi* Michele Candreva**

* Coordinamento tecnico delle Regioni per la Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro, Professore a contratto di "Organizzazione della sicurezza sul lavoro" - Università di Enna

** Ministero del lavoro, della salute e delle Politiche Sociali – Divisione VI – Tutela delle condizioni di lavoro

Abstract

Con la pubblicazione del D.Lgs. 81/2008 sono state introdotte diverse modifiche importanti in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili rispetto alla legislazione previgente, e in particolare rispetto al D.Lgs. 494/96.

Il Titolo IV del D.Lgs. 81/08 è costituito dal Capo I, comprendente le "Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili" (ex. D.Lgs. 494/96), e dal Capo II dedicato alle "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota" (che ha recepito il D.P.R. 164/56 e altri decreti specifici). Sia il Capo I che il Capo II contengono parecchie importanti novità rispetto alla precedente legislazione. A tal proposito si sottolinea che l'intero D.Lgs. 81/08 subirà probabilmente ulteriori modifiche visto che la stessa Legge delega (Legge 123 del 2007) prevedeva un anno di tempo, successivamente all'entrata in vigore del decreto (15 maggio 2008), per eventuali integrazioni e correzioni. Considerato che l'attuale testo presenta in più punti diverse criticità è quanto mai probabile che il Governo apporterà modifiche al decreto.

In questo articolo verranno affrontate le novità introdotte dal Capo I, rimandando ad un successivo articolo l'analisi delle novità del Capo II.

1. La gestione della sicurezza nei cantieri edili

Il Capo I contiene novità quali la nuova definizione del Responsabile dei lavori e i casi di designazione dei Coordinatori per la sicurezza nei cantieri. Nuova rispetto alla normativa precedente è anche la definizione di idoneità tecnico-professionale, ossia il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera; viene superata in tal modo la genericità del contenuto dell'articolo 3, comma 8, del D.Lgs. 494/1996.

Nell'allegato XVII al Testo Unico, viene altresì indicata la documentazione che le imprese stesse devono esibire al committente o al responsabile dei lavori per attestare la loro idoneità tecnico-professionale.

Altre novità, riguardano il riconoscimento del ruolo rivestito dall'impresa affidataria nell'economia generale della sicurezza in cantiere, sino a quelle che vanno colte dopo un'attenta lettura coordinata con gli allegati, in merito ai contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento (orientato sempre più alla progettazione della sicurezza e meno alla valutazione dei rischi specifici delle imprese) e al fascicolo dell'opera. Infatti l'art. 100 comma 1 del decreto ha finalmente cambiato la definizione di PSC che, negli ultimi dieci anni, aveva creato non poca confusione e aveva contribuito a non fare emergere la profonda differenza tra i piani di sicurezza, introdotti a carico delle imprese esecutrici, e il piano di sicurezza e coordinamento voluto dalla direttiva 92/57/CEE.

Nel seguito si analizzeranno e commenteranno articolo per articolo le novità fondamentali introdotte dal Capo I del Titolo IV.

2. Le principali novità del D.lgs. 81/08 in materia di sicurezza e salute nei cantieri edili (titolo IV - capo I)

RESPONSABILE DEI LAVORI Art. 89 comma 1 lett. c)	<i>"Soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la"</i>	Rispetto alla precedente definizione riportata dal D.Lgs. 494/96 vi sono delle modifiche importanti, che riportano direttamente alla definizione della direttiva 92/57: non si dice più "soggetto che può essere incaricato" ma "soggetto incaricato" e sparisce anche "del controllo dell'esecuzione". Si aggiunge inoltre che il
--	---	---

	<i>fase di esecuzione dell'opera.</i> <i>Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento".</i> (art. 89 comma 1 lett. c)	responsabile dei lavori coincide con il progettista in fase di progettazione, e con il direttore dei lavori in fase di esecuzione dell'opera. L'obiettivo del legislatore è integrare il più possibile la progettazione dell'opera con la progettazione della sicurezza e viceversa, come d'altronde è previsto dall'ex D.P.R. 222/03 (oggi allegato XV del D.Lgs. 81/08) e, in esecuzione, integrare la gestione della sicurezza con la produzione del cantiere, responsabilizzando, a tal fine, anche il direttore dei lavori in un ruolo di supervisore organizzativo. La discussione si è focalizzata attorno all'automaticità dell'incarico di responsabile dei lavori: se dalla definizione sembra di capire che ci debba essere corrispondenza automatica tra progettista/direttore lavori e responsabile dei lavori, dagli articoli successivi sembra emergere una nomina facoltativa, stante la frequente alternanza di compiti/responsabilità tra le figure del responsabile dei lavori e del committente. In attesa quindi di chiarimenti istituzionali sul punto si ritiene opportuno formalizzare l'incarico. Si sottolinea comunque che nei lavori privati la figura di responsabile dei lavori non può essere ricoperta da soggetti diversi dal progettista o dal direttore lavori, quando previsti. A tal fine il progettista o il direttore dei lavori, se nominati quali Responsabili dei lavori, non possono rifiutare l'incarico, altrimenti dovrebbero rinunciare anche all'incarico di progettista/direttore dei lavori. Nulla cambia rispetto al D.Lgs. 494/96 nei lavori pubblici dove il ruolo di responsabile dei lavori, se nominato, continua ad essere ricoperto dal responsabile unico del procedimento.
COORDINATORE PER LA SICUREZZA DURANTE L'ESECUZIONE (CSE) Art. 89 comma 1 lett. f)	<i>“Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile</i>	Viene allargata l'incompatibilità tra Coordinatore per l'esecuzione (CSE) e altre figure; oltre a non poter essere svolto il ruolo dal datore di lavoro delle imprese esecutrici, come già indicato nel D.Lgs. n. 494/1996, non può essere ora svolto neanche da un suo dipendente né dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dallo stesso designato. Ciò per evitare il più possibile casi di conflitti di interesse in cantiere.

	<i>del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato”</i> <i>(art 89 comma 1 lett. f)</i>	
CASI DI NOMINA DEI COORDINATORI Art. 90 comma 3 e 4	<i>“3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.”</i> <i>“4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.” (art. 90 comma 3 e 4)</i> <i>ARRESTO da 3 a 6 mesi o</i> <i>AMMENDA da 2.500 a 10.000 euro (comma 3)</i> <i>ARRESTO da 3 a 6 mesi o</i> <i>AMMENDA da 2.500 a 10.000 euro (comma 4)</i>	Una ulteriore novità introdotta con l’art. 90 del nuovo Testo Unico riguarda i casi nei quali sussiste l’obbligo da parte del committente di designare i coordinatori in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, la cui nomina era in precedenza richiesta nel caso di presenza di più imprese, anche non contemporanee, con l’entità del cantiere pari o superiore ai 200 uomini-giorno o in presenza di particolari rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori indicati nell’allegato II del D. Lgs. n. 494/1996. Nel D.Lgs. 81/08, l’obbligo, da parte del committente, della nomina dei coordinatori sussiste sempre nel caso in cui sia prevista la presenza in cantiere di più imprese anche non contemporanee, al di là quindi della sua entità e rischiosità, ad eccezione dei lavori privati non soggetti a permesso di costruire, di cui al successivo comma 11. La direttiva 92/57/CE dispone di designare uno o più coordinatori in materia di sicurezza e di salute per ogni cantiere in cui semplicemente si prevedono più imprese. Tale difformità ha determinato una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia da parte dell’Unione Europea, rendendo necessario intervenire per eliminarla. Da ciò scaturisce il nuovo testo dei commi 3 e 4 dell’art. 90 del D.Lgs. 81/08 e l’eliminazione delle cosiddette “soglie” previste dal D.Lgs. 494/96. Ciò ha consentito di allineare la legislazione nazionale a quella comunitaria solo apparentemente, perché il successivo comma 11 del medesimo articolo 90 ha introdotto una limitazione al caso dei lavori privati. Si sottolinea altresì la modifica <i>“anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice”</i> che fa chiarezza sul fatto che gli adempimenti previsti dal titolo IV a carico del committente si applicano anche quando quest’ultimo è anche impresa che esegue parte dei lavori e appalta il resto.
LAVORI PRIVATI Art. 90 comma 11	<i>“In caso di lavori privati la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto</i>	In tale ambito il legislatore nazionale rende obbligatoria la designazione del coordinatore per la progettazione solo nei casi in cui l’intervento richieda il permesso a costruire, mentre negli altri casi è il coordinatore per l’esecuzione che, ai sensi

	<i>dall'articolo 92, comma 2.”</i> (art. 90 comma 11)	del combinato disposto dall'articolo 90 comma 11 e 92 comma 2, elabora (a posteriori) il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo. L'inserimento di questo comma all'ultimo momento ha generato non poche confusioni interpretative e applicative, in quanto ha introdotto delle limitazioni alla nomina del Coordinatore per la progettazione nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, ancorando impropriamente la legislazione sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori alla normativa urbanistica che spesso varia da Regione a Regione e anche da Comune a Comune. La discussione, che non può trovare una soluzione certa in questa sede, riguarda la questione delle Denunce di Inizio Attività (DIA e super DIA), che non sono propriamente dei permessi a costruire, ma che, dipendendo da regolamenti amministrativi locali, in alcuni casi riguardano opere secondarie ma spesso riguardano anche lavori edili molto complessi per contenuti, entità e presenza di rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81. La seconda parte del comma prevede comunque la nomina del coordinatore per l'esecuzione nel caso in cui, dopo l'incarico ad un'unica impresa, ne subentrino altre. Pertanto per lavori privati non soggetti a permesso di costruire in presenza di più imprese si nomina sempre e solo il CSE che provvederà a redigere il PSC ed il fascicolo.
IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE Art. 89 comma 1 lett. l)	<i>“Idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.”</i> (art. 89 comma 1 lett. l)	Il D.Lgs. 494/96 prevedeva che il committente o il R.L. dovesse verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, ma non dava né una definizione né soprattutto una modalità con cui attestare questa idoneità dal punto di vista della tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Il D.Lgs. 81/08 invece definisce l'idoneità tecnico-professionale come <i>“il possesso di capacità organizzative, nonché di disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera”</i>. L'allegato XVII (importante novità) entra poi nel dettaglio di come dimostrare il possesso di tale idoneità, con requisiti omogenei al tipo di compiti svolti in cantiere (anche da parte di lavoratori autonomi); viene altresì indicata la documentazione che le imprese stesse devono esibire al committente o al responsabile dei lavori per attestare tale

		idoneità tecnico-professionale dal punto di vista della gestione della sicurezza. Tali documenti sono almeno i seguenti: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto; b) documento di valutazione dei rischi o l'autocertificazione dei rischi previsti dal Testo Unico c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni del Testo Unico di macchine, attrezzature e opere provvisoriali; d) elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori; e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza e del medico competente quando necessario; f) nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (se eletto o designato); g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal Testo Unico; h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola con la relativa idoneità sanitaria prevista dal Testo Unico; i) documento unico di regolarità contributiva; l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del Testo Unico.
IMPRESA AFFIDATARIA Art. 89 comma 1 lett. i) Art. 97	<i>“Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.</i> (art. 89 comma 1 lett. i) Obblighi dei datori di lavoro dell'impresa affidataria <i>“1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.</i> <i>“2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96 comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa</i>	Nell'articolo 89 viene introdotta la definizione di impresa affidataria. Vengono previste responsabilità dirette dell'impresa affidataria, rispetto alla sicurezza dei lavori affidati, con compiti di vigilanza a carico del datore di lavoro della impresa affidataria verso i subappaltatori, sia in relazione al rispetto del piano di sicurezza e coordinamento che alla congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della loro trasmissione al Coordinatore per l'esecuzione. Nel caso in cui l'impresa affidataria non sia impegnata in alcuna attività di cantiere, dovrà possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale in relazione alle funzioni affidate, e dovrà vigilare sui lavori appaltati e sulle disposizioni e prescrizioni del PSC. Essa dovrà, inoltre, adempiere ai compiti di cooperazione e coordinamento previsti

	<i>affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII."</i> "3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre: <i>a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;</i> <i>b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione."</i> (art. 97) ARRESTO da 3 a 6 mesi o AMMENDA da 3000 a 12.000 euro (comma 1) ARRESTO fino a 2 mesi o AMMENDA da 500 a 2.000 euro (comma 3)	dall'articolo 26 del D.Lgs. 81/08 ("obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione"), e dovrà verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici con le stesse modalità con cui il committente verifica l'idoneità dell'impresa affidataria. Con questo articolo il legislatore ha chiarito che il CSE non deve sostituirsi in toto alle attività di coordinamento operativo che gravano sul datore di lavoro dell'impresa affidataria nei confronti dei suoi subappaltatori, in quanto è quest'ultimo che li deve gestire e coordinare operativamente per l'esecuzione dei lavori.
OBBLIGHI DI TRASMISSIONE Art. 101	<i>"1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.</i> <i>2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.</i> <i>3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione."</i>	Circa l'obbligo di trasmissione dei piani di sicurezza, a fronte di quanto già indicato nell'articolo 13 del D. Lgs. n. 494/1996 secondo il quale <i>"prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione"</i>, ora l'art. 101 prevede che tutte le imprese esecutrici debbano invece trasmettere il POS all'impresa affidataria la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio POS, lo trasmette al coordinatore per la esecuzione, che è tenuto a verificarne l'idoneità e ad assicurarne la coerenza col PSC, ai sensi dell'art. 92. I lavori non possono iniziare senza l'esito positivo delle suddette verifiche, (e ciò costituisce ulteriore novità) che devono essere effettuate entro 15 gg. dall'avvenuta ricezione del POS.

	(art. 101) S. AMMINISTRATIVA PECUNIARIA da 1.200 a 3.600 euro (comma 1) S. AMMINISTRATIVA PECUNIARIA da 1.200 a 3.600 euro (comma 2)	
SOSPENSIONE DEL TITOLO ABILITATIVO Art. 90 comma 9 e 10	<i>“9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa: [...] In assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa. 10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.”</i> (art. 90 comma 9 e 10) ARRESTO da 2 a 4 mesi o AMMENDA da 1.250 a 5.000 euro (comma 9 lett. a) SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA da 2.000 a 6.000 euro (comma 9 lett. c)	Il Titolo IV del D.Lgs. 81/08 introduce nell'art. 90 un'altra novità che riguarda la sospensione del titolo abilitativo, già prevista all'art. 3 comma 8 lettera b-bis) del D.Lgs. n. 494/1996 nel caso di assenza del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC), e che ora è prevista anche in assenza del piano di sicurezza e di coordinamento o del fascicolo dell'opera o della notifica preliminare, quando previsti. In particolare, l'assenza di notifica preliminare, quando dovuta, non comporta più una sanzione amministrativa di carattere pecuniario, mala sospensione del titolo abilitativo.
RAPPORTO TRA PSC, POS, DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI e DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) Art. 96 comma 2 Art. 26 comma 3 (Titolo I)	<i>“L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.”</i> (Art. 96 comma 2) <i>“Il datore di lavoro committente promuove la</i>	Si ribadisce quanto già previsto dal D.Lgs. 494/96 e cioè che l'accettazione del PSC e la redazione del POS assolvono, per i cantieri, gli obblighi di redazione del documento di valutazione dei rischi e di aggiornamento delle misure di prevenzione, di informazione delle imprese e dei lavoratori a cui sono affidati lavori in appalto, nonché di redazione del documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI). In particolare si sottolinea che il legislatore ha voluto semplificare gli adempimenti ed evitare la proliferazione cartacea di documenti in cantiere, prevedendo che in presenza di Piano di Sicurezza e Coordinamento, che è documento di coordinamento finalizzato anche ad eliminare o ridurre al minimo i

	<i>cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. (Art. 26 comma 3 Titolo I)</i>	rischi da interferenze, non è necessaria la redazione dei DUVRI da parte delle singole imprese che sub-appaltano parte dei lavori
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) E RELATIVA SANZIONE Art. 96 comma 1 lett. g) Art. 55 comma 2 lett. c)	<i>“I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h)”. (art. 96 comma 1 lett. g) ARRESTO da 3 a 6 mesi o AMMENDA da 3.000 a 12.000 euro “Nei casi previsti al comma 1, lett. a), si applica la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa: c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. (art. 55 comma 2 lett. c)</i>	La mancata redazione del POS o la sua redazione non conforme ai contenuti minimi di cui all’allegato XV del D.Lgs. 81/08 è sanzionata ai sensi dell’art. 159 comma 1 lettera a). La violazione, in caso di opere edili con compresenza di più imprese e la cui entità superi i 200 uomini giorno, è sanzionata con la pena dell’arresto, anche dall’art. 55 comma 2 lettera c) del Titolo I. La sanzione del solo arresto appare eccessiva visto che è prevista per una moltitudine di cantieri anche di modeste dimensioni. Inoltre non è applicabile il “principio di specialità” previsto dall’art. 298 (“quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale”), in quanto i cantieri previsti dall’articolo 55 del Titolo I sono un sotto-insieme per il quale il legislatore ha voluto imporre una soluzione più grave di quella prevista dall’art. 159 del Titolo IV.
REQUISITI DEI COORDINATORI E CORSI DI FORMAZIONE PER CSP O CSE Allegato XIV	ALLEGATO XIV del D.Lgs. 81/08	Il D.Lgs. 81/08 ha modificato i contenuti minimi dei corsi di formazione per coordinatori che saranno costituiti da un modulo giuridico per complessive 28 ore, da un modulo tecnico per complessive 52 ore e da un modulo metodologico/organizzativo per complessive 16 ore nonché da una parte pratica per complessive 24 ore. Inoltre viene stabilito un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 30, nonché l’obbligo della verifica di apprendimento finale tramite test e simulazioni, e di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore. Si precisa che, in mancanza di una norma transitoria, il periodo dei cinque anni previsto per il completamento delle ore di aggiornamento non può che decorrere dalla

		data di entrata in vigore del decreto (15 maggio 2008).
NOTIFICA PRELIMINARE art. 99	“Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3. b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera; c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno”. (Art. 99)	Analogamente alle modifiche intervenute nella casistica della designazione dei coordinatori, la notifica preliminare deve essere effettuata dal committente o dal responsabile dei lavori in casi differenti rispetto a quelli previsti dall’articolo 11 del D.Lgs. 494/96. I nuovi casi, di cui all’articolo 99 del D.Lgs. 81/08, in cui effettuare la notifica preliminare all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti sono i seguenti: a) <i>Cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese;</i> b) <i>Cantieri in cui l’entità dei lavori è pari o superiore a 200 uomini-giorno, a prescindere dal numero di imprese. La notifica è richiesta anche nei cantieri che, inizialmente non soggetti, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera, cioè nei cantieri affidati inizialmente ad un’unica impresa e nei quali subentrano in corso d’opera altre imprese, anche non contemporanee.</i>
FASCICOLO DELL’OPERA Art. 91 comma 1 lett. b) Allegato XVI	“1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: c) <i>predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993.”</i> (Art. 91 comma 1 lett. b) (Allegato XVI)	L’allegato XVI del D.Lgs. 81/08 ha finalmente definito i contenuti minimi del Fascicolo dell’opera, che deve essere considerato come lo strumento che permette la progettazione delle misure di prevenzione al momento delle scelte progettuali, architettoniche, e organizzative che avranno ricadute sull’esecuzione di futuri lavori sull’opera. Questo approccio deve portare all’integrazione nell’opera di tutti quei sistemi e accorgimenti in grado di prevenire o minimizzare i rischi durante i lavori successivi che si svolgeranno sull’opera stessa facilitando, nel contempo, durante la fase di esecuzione, i lavori delle imprese incaricate. Il Fascicolo dovrà accompagnare l’opera eseguita durante tutta la sua vita ed essere aggiornato dal committente in funzione delle modifiche intervenute nel tempo.
PIANI DI SICUREZZAE COORDINAMENTO Art. 100 del D.Lgs. 81/08 e Allegato XV	“1. <i>Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per</i>	Diverse sono le novità riguardo i contenuti dei piani di sicurezza e coordinamento, rilevabili all’articolo 100, che sostituisce l’art. 12 del D.Lgs. 494/96, e soprattutto dall’allegato XV, che sostituisce il D.P.R. 222/2003. Sotto il profilo dei contenuti del piano si rivela un maggior allineamento con

	<i>la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'Allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV.</i> (Art. 100) 2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi: <i>c) "una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi"; 2.2.3 In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti elementi:</i> "4.1. - Stima dei costi della sicurezza 4.1.6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento	la direttiva 92/57/CE. Il piano di sicurezza e coordinamento stabilisce soprattutto le regole progettuali del cantiere ed effettua l'analisi dei rischi aggiuntivi ed interferenti, <i>"rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi"</i>. Questa modifica vuole evidenziare che l'analisi dei rischi nel PSC deve riguardare i rischi aggiuntivi e non quelli propri delle imprese e dei lavoratori autonomi, tentando di chiarire il confine tra PSC e POS. Questo orientamento del PSC all'analisi dei rischi dell'area di cantiere, ai rischi preesistenti, alle interferenze con il contesto e tra le lavorazioni, comporta che il coordinatore per la progettazione debba ricercare le misure di sicurezza specifiche per ogni singolo cantiere, e analizzare non tanto i rischi specifici delle singole imprese esecutrici ma soprattutto gli aspetti di progettazione e pianificazione della sicurezza del cantiere. Di notevole importanza è, a proposito della liquidazione dei costi della sicurezza, la sostituzione delle parole <i>"sentito il coordinatore"</i> con <i>"previa approvazione del coordinatore"</i>, il che comporta un ruolo più significativo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nella verifica del corretto utilizzo da parte delle imprese delle somme relative ai costi della sicurezza, che non sono soggetti a ribasso d'asta.
--	--	---

	<i>lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.”</i> (Allegato XV)	
--	--	--